



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE nella seduta del 30 luglio 2026 ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge "MODIFICHE ALLA LEGGE 9 MAGGIO 2016 N.59 - DELLA LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO, DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DEL DIRITTO DI SCIOPERO":

MODIFICHE ALLA LEGGE 9 MAGGIO 2016 N.59
- DELLA LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO, DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Art. 1

(Modifica dell'articolo 6 della Legge 9 maggio 2016 n.59)

1. L'articolo 6 della Legge 9 maggio 2016 n.59 è così sostituito:

"Art. 6

(Requisiti per la registrazione)

1. Ai fini della registrazione di un'organizzazione sindacale è necessario che questa abbia come iscritti lavoratori provenienti da almeno sei diversi settori, e che rappresentino almeno il 4 per cento del totale dei lavoratori.
2. La registrazione di un'associazione datoriale presuppone che i datori di lavoro iscritti svolgano la propria attività in almeno quattro diversi settori e impieghino alle proprie dipendenze almeno il 4 per cento del totale dei lavoratori.
3. La registrazione di un'associazione datoriale è consentita anche per le realtà associative cheentino almeno centotrentacinque datori di lavoro iscritti, che svolgano la loro attività anche in meno di quattro settori. Ai fini della registrazione, per questa ipotesi, è necessario che almeno in uno dei settori di appartenenza i datori di lavoro iscritti impieghino alle proprie dipendenze almeno il 50 per cento più uno dei dipendenti operanti nel settore medesimo.
4. È consentita la registrazione di un'associazione datoriale rappresentativa degli interessi dei datori di lavoro operanti in un unico settore a condizione che l'associazione stessa conti un minimo di sessanta datori di lavoro iscritti operanti in quel settore, alle cui dipendenze siano complessivamente impiegati almeno il 4 per cento del totale dei lavoratori o almeno il 33 per cento del totale dei lavoratori di quel settore. In subordine, qualora nel settore operino meno di centoquindici datori di lavoro, è possibile procedere alla registrazione di un'associazione datoriale a patto che questa conti tra i propri iscritti almeno l'85 per cento dei datori di lavoro di quel determinato settore e che questi impieghino alle loro dipendenze il 4 per cento del



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

totale dei lavoratori o, almeno, il 50 per cento più uno del totale dei lavoratori del settore interessato.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 28 della Legge n.59/2016)

1. Dopo il comma 6, dell'articolo 28 della Legge n.59/2016 è aggiunto il seguente comma 6 *bis*:

“6 *bis*. I componenti del Comitato Garante rispondono di ogni danno economico avvenuto ed a loro imputabile a titolo di dolo o colpa grave. Ai membri del Comitato si applica la Legge 12 marzo 2018 n.27.”.

2. Il comma 7, dell'articolo 28 della Legge n.59/2016 è così modificato:

“7. I componenti del Comitato Garante percepiscono ciascuno un compenso fisso annuo predeterminato pari a euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). Il 50 per cento del costo è posto equamente in carico alle organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali. Le modalità e i termini sono definiti in accordo tra le parti. Il restante 50 per cento è a carico dell'Amministrazione. Gli oneri a carico dell'Amministrazione sono imputati sul capitolo 1-6-4307 “Oneri Comitato per la libertà e attività sindacale in luoghi di lavoro”.”.

3. Dopo il comma 7, dell'articolo 28 della Legge n.59/2016 è aggiunto il seguente comma 7 *bis*:

“7 *bis*. Con decreto delegato possono essere aggiornati gli importi di cui al comma 7, tenuto conto dell'evoluzione delle funzioni, dell'indice del costo della vita e delle esigenze di funzionamento dell'organo.”.

Art. 3

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

2. L'efficacia della novella di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge decorre dal 1° gennaio 2027.